

Statuto Rete Montessori

Articolo 1 Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile e della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, è costituita l'Associazione Rete Montessori, qui di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha sede presso la Scuola Montessori, in via Arosio, 3 MILANO. Laddove si dimostri necessario e/o opportuno, l'Associazione può costituire sedi secondarie in Italia e all'estero, il cui funzionamento viene regolato da apposita normativa interna.

Articolo 2 Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- diffusione della cultura montessoriana;
- sviluppo di iniziative di confronto professionale tra esperti, dirigenti, docenti e scuole;
- promozione della conoscenza del Metodo Montessori tra persone impegnate in ambito scolastico o in generale educativo (docenti, genitori e parenti, educatori, adulti interessati);
- attivazione di rapporti con enti, università e associazioni culturali per iniziative inerenti gli scopi associativi;
- individuazione di strumenti per favorire l'innovazione educativa-didattica, l'approfondimento di temi culturali e l'attivazione di proposte formative.

Articolo 3 Caratteristiche

L'Associazione è un'istituzione autonoma e amministrativamente indipendente, diretta democraticamente dai suoi organi in modo da garantire l'uguaglianza delle parti interessate.

L'Associazione non ha fini di lucro, da intendersi come divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle leggi vigenti, l'Associazione può:

- avvalersi della collaborazione di altre associazioni, cooperative, organismi, enti;
- organizzare eventi anche a pagamento, a condizione che in ciascun esercizio tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali;
- acquisire dai soci le quote sociali stabilite dagli organi preposti.

Articolo 4 Associati

Possono essere Associati persone fisiche, associazioni, cooperative, scuole, enti, società e organismi che condividono le finalità dell'Associazione. Con l'eccezione delle persone fisiche, le altre tipologie di soci sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da persona delegata dallo stesso.

Gli Associati si dividono in soci fondatori e soci ordinari; la distinzione in categoria non influisce sul diritto di tutti gli Associati di poter partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'associazione, in primis attraverso la partecipazione e il voto in Assemblea. Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e contribuito alla creazione del patrimonio iniziale. Soci ordinari sono coloro che ne facciano domanda, come previsto in questo Statuto.

Gli Associati (in persona o in qualità di rappresentante di altro organismo) compongono l'Assemblea, con facoltà di un voto deliberativo a testa. Sono escluse la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

Gli Associati vengono ammessi dietro presentazione al Consiglio Direttivo di apposita domanda. Tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali si intenderà tacitamente accolta. In caso la domanda venga respinta, le motivazioni saranno verbalizzate e comunicate all'interessato.

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- essere eletti alle cariche associative;

- esprimere il voto, anche per delega, all'Assemblea;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti a:

- versare la quota sociale annuale, che non è trasmissibile né rivalutabile;
- agire in conformità con il presente Statuto.

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- mancato versamento della quota associativa annuale;
- dimissioni volontarie;
- espulsione per comportamento indegno e lesivo dell'Associazione stessa;
- morte.

Il socio che venga a trovarsi in una delle condizioni su esposte non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, né può pretendere alcun rimborso.

L'espulsione può essere proposta da qualunque organo sociale o Associato con motivato esposto. La proposta verrà vagliata da una Commissione disciplinare, eletta dal Consiglio Direttivo in caso se ne presenti la necessità. Tale Commissione raccoglierà i dati, ascolterà le parti e inoltrerà la documentazione al Consiglio Direttivo, che si esprimerà in merito. Per la delibera di espulsione è necessaria una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio stesso.

Articolo 5 Organi sociali

Per organi sociali si intendono:

Organi centrali

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Organi periferici

- Commissioni operative.

Articolo 6 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci in quanto persone singole e dai rappresentanti di associazioni, cooperative, scuole, enti, società e altri organismi associati. Può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva lo Statuto e le sue eventuali successive modificazioni;
- elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- approva su proposta del Consiglio l'entità delle quote sociali annuali;
- approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il rendiconto patrimoniale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- dibatte e delibera su ogni questione posta all'ordine del giorno;
- delibera in ordine alle controversie tra soci e Associazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, che per convenzione viene stabilito il 31 dicembre di ogni anno. Le convocazioni, complete di Ordine del Giorno ed eventuale copia dei rendiconti economici, dovranno pervenire via posta elettronica o lettera semplice almeno venti giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti

dopo un'ora da quella indicata nell'avviso di riunione.

L'Assemblea designerà il presidente di riunione, scegliendolo tra i membri del Consiglio, e il segretario di riunione, che potrà essere scelto anche tra gli Associati presenti con diritto di voto; il segretario provvederà a redigere un verbale di Assemblea che, unito alla copia dei rendiconti economici, verrà reso noto a tutti gli aventi diritto con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il voto può avvenire per alzata di mano e controprova o per acclamazione all'unanimità, nel caso di rinnovo delle cariche elettive il voto avverrà invece con scrutinio segreto; tale modalità di voto potrà inoltre essere adottata in casi particolari su decisione dell'Assemblea stessa.

Nel caso di elezione del Consiglio Direttivo per scadenza dei mandati ogni Associato avrà diritto a un voto. Le candidature, i cui criteri di eleggibilità sono esposti nell'art. 4 del presente Statuto, devono preferibilmente pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'Assemblea onde permettere la preparazione delle schede elettorali e l'eventuale diffusione anticipata delle candidature presso gli aventi diritto di voto. In caso di assenza di candidature, sarà possibile accettarne in sede di assemblea.

Il Consiglio può deliberare, ove lo ritenga necessario, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, con le stesse modalità di quella Ordinaria. L'Assemblea straordinaria deve parimenti essere convocata qualora sia fatta motivata richiesta da parte del 50% degli Associati, sarà poi compito del Consiglio Direttivo stabilirne la data e inoltrare gli avvisi di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto e in seconda convocazione alla presenza di almeno un terzo degli Associati.

Le modalità di svolgimento e voto dell'Assemblea straordinaria sono uguali a quelle dell'ordinaria. Sia nel caso di Assemblea ordinaria che straordinaria la Commissione di Verifica Poteri sarà composta dal presidente e dal segretario dell'Assemblea stessa che, dopo essere stati nominati, effettueranno la verifica delle deleghe e, nel caso di Assemblea elettiva, distribuiranno agli interessati le schede elettorali in base al numero di voti spettante a ogni Associato. Al termine delle votazioni il presidente e il segretario, alla presenza di testimoni, procederanno alla pubblica lettura delle schede e decreteranno gli eletti in base al numero di voti raggiunti.

Articolo 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto ogni tre anni, è l'organo esecutivo che garantisce l'attuazione delle delibere assembleari. A esso vengono demandati i programmi dell'attività sociale nel rispetto e nell'adempimento dei fini statutari. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente che, a sua volta, elegge un Vice Presidente che, oltre a fare le veci del Presidente in caso di assenza, lo sostituirà in caso di sue dimissioni. Dai membri del Consiglio potrà inoltre essere nominato un Segretario Generale che, oltre a redigere i verbali, potrà fungere da coordinatore delle attività dell'Associazione. In caso di mancata nomina il ruolo potrà essere assunto dal Presidente o da uno o più delegati da lui designati. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.

In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale svolge le seguenti attività:

- cura l'esecuzione delle delibere assembleari
- decide, svolge e organizza i programmi dell'Associazione con la facoltà di appaltare organizzazioni a intermediari;
- cura e mantiene i rapporti con altri enti e organismi montessoriani e non;
- quantifica annualmente gli importi delle quote sociali e le sottopone all'Assemblea;
- quantifica gli importi dei corsi di formazione, dei seminari, delle attività sociali;
- redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, con facoltà di avvalersi di esperti;
- amministra i fondi e il patrimonio sociale;
- delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea generale e ne stabilisce la data.
- nomina le eventuali commissioni di lavoro;
- delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati.

Il Consiglio Direttivo verrà riunito dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta

che le circostanze lo renderanno opportuno, la riunione del Consiglio potrà altresì essere richiesta dalla metà più uno dei suoi membri. L'avviso di riunione dovrà essere trasmesso con opportuno preavviso tramite posta elettronica, fax o posta. I Consiglieri che per tre volte consecutive saranno assenti ingiustificati verranno automaticamente dichiarati decaduti e sostituiti col primo dei non eletti. Le decisioni verranno prese a maggioranza, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Ogni riunione sarà puntualmente verbalizzata.

L'attività di Consigliere è a titolo gratuito. Eventuali emolumenti potranno essere devoluti al Segretario Generale e al Presidente nel caso che la loro attività dovesse svolgersi con considerevole impiego di tempo e di mezzi; l'entità di tale emolumento verrà stabilita dal Consiglio stesso e dovrà essere riportata nella lista degli oneri sociali all'interno dei rendiconti economici e finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di gravi inadempienze gli Associati, in base a quanto esposto all'articolo 6, potranno convocare l'Assemblea straordinaria ponendo all'ordine del giorno una mozione di sfiducia nei confronti del Comitato Direttivo. Nel caso di voto favorevole da parte di 3/4 dell'Assemblea tutti gli Organi Sociali saranno dichiarati automaticamente dimissionari e si procederà, nell'ambito della stessa riunione assembleare, a nuove elezioni.

Articolo 8 Collegio dei Revisori dei Conti

Su proposta del Consiglio Direttivo può essere eletto dall'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, ma non decade se quest'ultimo dovesse decadere, per qualsiasi ragione, anticipatamente. I suoi membri sono rieleggibili e possono essere scelti anche all'esterno dell'Associazione in base alle loro caratteristiche professionali nel campo contabile e amministrativo. Una volta eletto il Collegio eleggerà al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere relazioni sui contenuti dei bilanci.

I revisori possono presenziare alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, il loro numero deve essere superiore a uno.

Articolo 9 Commissioni operative

Sono considerate organi periferici le Commissioni operative istituite di volta in volta per organizzare e gestire le attività dell'Associazione, in particolare eventi, corsi, seminari, percorsi formativi e altro. Vengono elette dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea o degli Associati e rimangono valide per il tempo necessario a portare a termine l'incarico.

Ogni commissione è formata da un numero libero di soci e fa capo a un referente che si occupa di organizzarne il lavoro.

Le Commissioni agiscono all'interno delle direttive statutarie sia per quanto riguarda i fini sociali, sia nell'osservanza delle norme generali di cui allo Statuto.

Articolo 10 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- proventi da quote associative;
- eventuali donazioni degli Associati o di terzi;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi di manifestazioni;
- occasionali raccolte di fondi;
- eventuali introiti di natura commerciale (nei limiti previsti dall'attuale Statuto e dalla legge).

Gli utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

Eventuali passivi di gestione dovranno essere reintegrati dai Soci o demandati al successivo esercizio.

Articolo 11 Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria. Le

modifiche possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 50 % degli Associati. Le proposte di modifica dovranno essere poste all'ordine del giorno e dovranno essere approvate dai tre quarti dell'Assemblea tranne nel caso di variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale per la cui approvazione è sufficiente l'approvazione a maggioranza.

Articolo 12 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari, per fusione o accorpamento con altre Associazioni, ma comunque sempre per deliberazione presa con maggioranza di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Associazioni/e con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 13 Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.